



Comune di **Cugnasco-Gerra**


Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850 50 30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch



Municipio

ORDINANZA MUNICIPALE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE 2024

(dell'11 dicembre 2023)



Adottata con risoluzione municipale numero 2773 dell'11 dicembre 2023

Pubblicata dal 14 dicembre 2023 al 29 gennaio 2024

Il Municipio di Cugnasco-Gerra

viste le disposizioni della Legge tributaria (LT) relative alla riscossione dell'imposta comunale;

visto il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 29 novembre 2023 (pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 38/2023 del 1° dicembre 2023) concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2024;

con risoluzione numero 2773 dell'11 dicembre 2023,

DECRETA:

Art. 1 Riscossione dell'imposta comunale

L'imposta comunale ordinaria diretta 2024 è riscossa a cura del Centro sistemi informativi del Cantone.

Art. 2 Modalità di riscossione

- 1) La riscossione dell'imposta ordinaria diretta dovuta per l'anno fiscale 2024 ha luogo in quattro rate; tre vengono prelevate a titolo di acconto, la quarta rata è a conguaglio.
- 2) L'ammontare complessivo delle tre rate d'acconto corrisponde alla presunta imposta dovuta o in base all'ultima tassazione. Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.

Art. 3 Termini di pagamento

I termini di pagamento per le singole rate d'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

- 1° rata: esigibile al 1° aprile 2024, termine di pagamento 30 aprile 2024;
- 2° rata: esigibile al 1° giugno 2024, termine di pagamento 30 giugno 2024;
- 3° rata: esigibile al 1° agosto 2024, termine di pagamento 31 agosto 2024;
- 4° rata a conguaglio: a partire dal 2025, alla data d'intimazione del conteggio.

Art. 4 Interessi remunerativi, di ritardo, eccedenze e rinuncia alla riscossione

Per il calcolo degli interessi remunerativi sulle eccedenze da restituire, sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza e sulle restituzioni d'imposta, gli interessi di ritardo, la trattenuta dell'imposta alla fonte, la rinuncia alla riscossione degli importi minimi, la validità temporale dei tassi d'interesse e l'acconto equo, è applicabile il Decreto esecutivo del Consiglio di Stato del 29 novembre 2023 concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2024.

Art. 5 Procedure di incasso

Sono stabilite le seguenti tasse per le procedure di incasso dei crediti di imposta del Comune:

- a) richiamo di pagamento: nessuna tassa
- b) diffida di pagamento (raccomandata): Fr. 50.-
- c) avvio della procedura esecutiva: Fr. 50.- (oltre alle spese dell'esecuzione).

Art. 6 Imponibilità

L'imposta comunale è dovuta nel luogo di domicilio alla fine del periodo fiscale (31 dicembre 2024) – (articoli 54, 227 e 278 LT). Di conseguenza:

- a) in caso di **trasferimento in un altro Comune del Cantone Ticino nel corso dell'anno**, gli eventuali acconti pagati sono restituiti al contribuente con la maggiorazione degli interessi secondo l'articolo 4;
- b) in caso di **partenza dal Comune per un altro Cantone nel corso dell'anno**, gli eventuali acconti pagati sono restituiti al contribuente con la maggiorazione degli interessi secondo l'articolo 4;
- c) in caso di **arrivo da un altro Comune del Cantone Ticino durante l'anno**, il contribuente si impegna a chiedere spontaneamente alla Cancelleria comunale l'emissione dell'intero acconto, comunicando il relativo importo;
- d) in caso di **arrivo da un altro Cantone o dall'estero nel corso dell'anno**, il contribuente si impegna a chiedere spontaneamente alla Cancelleria comunale l'emissione dell'intero acconto, comunicando il relativo importo.

Art. 7 Informazioni e chiarimenti

Informazioni e chiarimenti in merito all'imposta comunale sono da chiedere esclusivamente alla Cancelleria comunale.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica nell'anno civile 2024.

Pubblicazione

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali per il periodo di 30 giorni (articolo 192 cpv. 2 LOC), precisamente **dal 14 dicembre 2023 al 29 gennaio 2024**. Nel computo del termine sono considerate le ferie giudiziarie che decorrono dal 18 dicembre 2023 al 2 gennaio 2024 (articolo 16 della Legge sulla procedura amministrativa – LPAm).

Mezzi e termini di ricorso

La presente Ordinanza può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona durante il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO
Gianni Nicoli

IL SEGRETARIO
Luca Foletta